

COMUNE DI SERAVEZZA
PROVINCIA DI LUCCA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI**

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241¹.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche mediante la concessione di contributi economici, le iniziative di Enti pubblici o privati, Istituti, Associazioni, Comitati e singoli cittadini, volte a favorire lo sviluppo economico, sportivo, turistico, sociale e culturale con priorità alle attività nel territorio del Comune.

Il Comune favorisce, inoltre, la promozione di:

- manifestazioni sportive, finalizzate principalmente alla pratica dello sport dilettantistico e che possano comunque concorrere alla promozione della pratica sportiva;
- manifestazioni espositive e culturali tese a valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche e civili del proprio territorio, le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
- manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio artistico e storico;
- interventi in materia di attività promozionali e del tempo libero, tesi principalmente a favorire l'aggregazione e l'associazionismo;
- iniziative di promozione e pubblicità di prodotti locali che abbiano per fine l'incremento di flussi turistici verso il territorio comunale;
- manifestazioni ed iniziative tese a valorizzare e salvaguardare il suolo, l'ambiente ed a prevenire le calamità naturali;
- manifestazioni ed iniziative di solidarietà e di sviluppo del volontariato.

Nei commi precedenti sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano ciascun settore di intervento, con ciò non escludendosi quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Il Comune può concedere contributi a soggetti che promuovono attività di carattere umanitario e per l'affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

¹ *12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Articolo 3 – Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti o benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, per iniziative di interesse pubblico o generale, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) attività culturali;
- b) attività educative;
- c) attività sportive;
- d) attività promozionali;
- e) attività in materia di protezione civile;
- f) attività di solidarietà;
- g) attività del tempo libero.

TITOLO II

TIPOLOGIE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 4 – Tipologie di contributo

Ai soli fini del presente regolamento:

1. per **“concessione di contributi”** si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc..
2. per **“attribuzione di vantaggi economici”** si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o la fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le *“collaborazioni”* ed i *“patrocini”* senza concessione di denaro, salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti comunali vigenti.

Articolo 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione Comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni e esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 42, comma secondo, lettera f, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti;
 - c) per quanto concerne gli interventi per il diritto allo studio ed altri interventi che comunque non rientrino nell'ambito di applicazione del presente atto, da appositi regolamenti.

Articolo 6 – Soggetti beneficiari

L'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici è accordata a favore di Enti pubblici o privati, Istituti, Associazioni, Comitati e singoli cittadini operanti nei settori di intervento di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

I soggetti di cui sopra devono essere iscritti nel Registro comunale delle Associazioni.

In ogni caso i contributi potranno essere erogati a soggetti riconosciuti e costituiti legalmente da almeno 6 (sei) mesi all'atto della presentazione della richiesta di contributo economico.

Articolo 7 – Modalità degli interventi contributivi

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi di due tipi:

1. contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti;
2. contributi finalizzati al sostegno di soggetti che, per i loro scopi statutari e sociali, svolgono continuativamente attività di interesse della collettività.

I soggetti di cui ai precedenti articoli non assumono alcun obbligo di contro prestazioni.

In ogni caso, il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente all'interesse della collettività

Articolo 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

Chi intende accedere ai contributi o alle altre forme di sostegno economico finanziario, previste dal presente Regolamento, deve rivolgere apposita domanda al Dirigente di Settore interessato.

Nella domanda, redatta in carta libera su apposito modello, dovrà essere chiaramente specificato o allegato:

- generalità del richiedente. In caso di persona giuridica, oltre alla sua denominazione, dovranno essere indicate le generalità delle persone fisiche che legalmente la rappresentano;
- copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune di Seravezza;
- indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
- dichiarazione di iscrizione nel Registro comunale delle associazioni.

In caso di contributo di cui al punto 1) dell'articolo 7 (contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti), alla domanda dovrà essere allegato il programma dettagliato dell'iniziativa o relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione analitica di spesa che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarla, compresi eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima.

L'entità dell'eventuale contributo concesso non potrà superare l'80% del bilancio dell'Associazione e dovrà essere prodotta tutta la documentazione necessaria a comprovare le spese sostenute.

Le domande devono essere presentate con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di svolgimento dell'iniziativa stessa.

In caso di contributo di cui al punto 2) dell'articolo 7 (contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività), alla domanda dovranno essere allegati:

- il programma complessivo delle attività con l'indicazione di quella/e che assume/ono un interesse generale per la comunità;
- espressa accettazione delle norme del presente regolamento;

- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- dichiarazione di iscrizione nel Registro comunale delle associazioni.

In questo caso le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per l'anno 2008 il termine del 28 febbraio viene prorogato al 30 giugno.

L'entità dell'eventuale contributo concesso potrà arrivare, solo in casi eccezionali, anche al 100% del bilancio e potrà essere richiesta, da parte del Comune, la documentazione necessaria a comprovare la spese sostenute, ivi compreso il bilancio annuale dell'associazione.

Entro sessanta giorni il Responsabile del Settore interessato, sulla base del P.R.O. e delle linee guida approvate dalla Giunta Comunale, procederà ad approvare il piano di riparto dei fondi ai fini dell'attribuzione dei contributi. In detto provvedimento dovranno essere elencati anche i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

La Giunta Comunale può modificare la scadenza di cui sopra, al fine di correlarla con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi anche per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie.

Qualora il richiedente non sia una persona fisica, il legale rappresentante dovrà espressamente dichiarare nella domanda che l'Ente o Associazione che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito politico, così come previsto dall'articolo 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659.

Possono essere concessi contributi, derogando dai termini previsti dalla norma regolamentare generale, ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza, dandone espressa motivazione nei relativi provvedimenti.

Il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, rende noto un avviso pubblico nel quale invita i soggetti interessati ai contributi di cui all'articolo 7 punto 2) a presentare domanda. L'avviso dovrà contenere le linee guida in base alle quali saranno erogati i contributi medesimi.

Il Comune predispose apposito fac-simile della domanda.

Articolo 9 – Albo

Il Comune pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica nel corso dell'anno precedente.

Tale albo è aggiornato ogni anno.

L'Albo deve contenere i nominativi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del contributo e la disposizione di legge o di regolamento in base alla quale è stato concesso il contributo.

L'albo, consultabile da chiunque, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni.

Articolo 10 – Patrocinio

Il patrocinio da parte del Comune, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, per iniziative o manifestazioni promosse da soggetti, Enti e Associazioni, previste dall'articolo 2 del presente Regolamento, è concesso dal Responsabile del Settore interessato, previo parere della Giunta Comunale.

I soggetti, a cui è stato concesso il patrocinio, sono obbligati ad apporre lo stemma originale del Comune di Seravezza e la dicitura "col patrocinio del Comune di Seravezza", su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa, previa approvazione della bozza finale di stampa del materiale stesso da parte del Comune.

Il Comune predispone apposito fac-simile della domanda di patrocinio.

Articolo 11 – Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale

Per beneficiare del godimento di un bene comunale (ad eccezione dei beni immobili che sono oggetto di apposita regolamentazione), gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- del motivo della richiesta;
- dell'uso e della durata che si intende fare del beneficio, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- del luogo dove verrà utilizzato il bene mobile.

La concessione del bene sarà disposta dal Dirigente competente e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Nell'atto di concessione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Articolo 12 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

La concessione del beneficio sarà disposta dal Responsabile del Settore interessato.

Articolo 13- Istruzione della domanda di contributo

La pratica, relativa alla richiesta di concessione di contributo pervenuta, verrà istruita dal Settore interessato dall'iniziativa o manifestazione per la quale è richiesto il contributo stesso, nei termini di 30 giorni e con le modalità del capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e si dovrà concludere, nel caso sussistano i requisiti per la concessione del contributo economico, con un provvedimento a cura del Responsabile del Settore così come stabilito dal successivo articolo 14.

Nella fase istruttoria si dovrà in ogni caso attestare se il Comune risulta creditore a qualunque titolo nei confronti del/i richiedente/i.

In questo caso non potrà essere concesso alcun contributo economico al/i richiedente/i.

Articolo 14 – Concessioni di contributi

L'attribuzione dei benefici di cui al presente Regolamento avviene per mezzo di determinazioni dirigenziali, previo parere della Giunta Comunale.

Articolo 15 – Relazione e quadro economico di riferimento. Entità del contributo

Entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, i soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 7 punto 1) (*contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative e progetti*) sono tenuti a presentare al Comune una relazione sull'attività svolta o sull'iniziativa realizzata con allegato il bilancio consuntivo dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione, come da fac-simile allegato al presente Regolamento.

Dovrà essere prodotto il dettagliato bilancio consuntivo dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione od Ente, allegando tutta la documentazione e altri atti similari comprovanti le spese sostenute.

La mancata presentazione delle suddette documentazioni da parte del soggetto interessato, come pure la mancata restituzione delle somme non utilizzate, comporta la non erogazione del contributo e l'esclusione del medesimo soggetto da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Il contributo non può superare l'80% delle spese al netto dei ricavi e risultanti ed è versato a consuntivo.

Solo per gli Enti o comitati promossi dal Comune nonché in casi di comprovate e particolari difficoltà economiche, previo parere favorevole della Giunta Comunale, può essere concesso un acconto sul contributo fino ad un massimo del 50% del totale.

Oltre che in un intervento di natura finanziaria, il contributo può consistere anche in un'assunzione specifica, a cura del Comune, di parte delle spese di organizzazione.

Articolo 16 – Esclusione di responsabilità

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di ogni rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, o a qualsiasi altro titolo, collaborazioni professionali e ogni altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

TITOLO III

INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 17 – Interventi straordinari

Per interventi, iniziative, manifestazioni non compresi fra quelli previsti dal presente Regolamento e per i quali la Giunta Comunale, mediante parere espresso, ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune, può essere accordato un contributo economico, in deroga alle norme del presente provvedimento, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari e sempre che si tratti di interventi in via eccezionale.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 18- Iscrizione al registro delle associazioni

Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede nel Comune di Seravezza, possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro, presso l'Ufficio Associazionismo, indicando il settore di attività e presentando richiesta attraverso l'apposita modulistica e copia dello statuto vigente.

Vengono inserite di diritto, le associazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale di cui alla Legge Regionale nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 19 – Trattamento fiscale

Ai contributi erogati in denaro si applica, all'atto dell'erogazione, la ritenuta fiscale prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 29 luglio 1973 n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni., là dove ricorra

Articolo 20 - Norma di rinvio

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- per i contributi che il Comune eroga a soggetti nella propria qualità di socio; in tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite negli atti sociali;
- per i contributi o altre forme di sussidio disposti da altri soggetti della Pubblica Amministrazione tramite trasferimenti al Comune;
- ai settori di intervento già dotati di propria autonoma regolamentazione.

Articolo 21 – Abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore a norma dell'articolo dello Statuto Comunale.

Da tale data è abrogato il Regolamento adottato con Deliberazione Consiliare n. de , nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente provvedimento.